



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 22/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE INQUINAMENTO ACUSTICO - ELETTROMAGNETICO - LUMINOSO 19 ottobre 2015, n. 28

R.R. n. 4/2015. Corso di 1° livello formativo-teorico e corso di 2° livello formativo-pratico per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale proposto da A.D.T.M. s.r.l. - Approvazione.

L'anno 2015 addì 19 del mese di Ottobre in Modugno (BA), presso l'Ufficio Rischio Incidente Rilevante, Inquinamento Acustico-Elettromagnetico-Luminoso

Il Dirigente dell'Ufficio rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso:

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante "Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche", con la quale, tra l'altro, è stato istituito, presso il Servizio Rischio Industriale, l'Ufficio rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso (RIR.IAEL);

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 21/11/2014, con la quale è stato affidato all'Ing. Giuseppe Tedeschi l'incarico ad interim di responsabile dell'Ufficio RIR.IAEL.

Visti inoltre:

- la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- il D.P.C.M. 31 Marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2 commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la Legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”;
- la Legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007, art. 5 che ha delegato alle Province la tenuta e la gestione degli elenchi dei Tecnici competenti in acustica ambientale (TCAA);
- la Legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2014, art. 4 che ha modificato ed integrato il predetto art. 5 ed ha disposto la redazione di un Regolamento Regionale per le modalità di iscrizione, tenuta e gestione dell’elenco dei TCAA;
- il Regolamento regionale n. 4 del 17 febbraio 2015 “Tecnico competente in acustica ambientale”;
- la Legge regionale 15/2002 - “Riforma Formazione Professionale” e s.m.i.;
- la Legge 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

sulla base dell’istruttoria svolta dai funzionari ing. Daniela Battista e ing. Giuseppe Peschechera, di seguito riportata:

considerato che,

- l’art. 2 del R.R. 4/2015 dispone che “I requisiti necessari all’esercizio dell’attività di -tecnico competente in acustica ambientale- possono essere acquisiti anche attraverso:
 - percorsi formativi, organizzati da Università pubbliche o private riconosciute dall’ordinamento nazionale o da Istituti di formazione avanzata, approvati dalla Struttura operativa regionale competente nella materia, sentita Arpa Puglia (equivalenti a 5 prestazioni professionali di cui all’art. 1)”;
- l’art. 3 del R.r. 4/2015 dispone che “I percorsi formativi in acustica ambientale forniscono la formazione teorica e pratica finalizzata allo svolgimento della professione di -Tecnico competente in acustica ambientale-, e sono articolati in due differenti livelli, così differenziati:
 - Corsi di 1° livello formativo?teorico;
 - Corsi di 2° livello formativo?pratico”;
- con nota prot. n. 347 del 26 maggio 2015, l’organismo di formazione A.D.T.M. s.r.l., accreditato secondo il vigente sistema della Regione Puglia (D.G.R. 195/2012 e s.m.i.), ha presentato istanza di attivazione, presso la propria sede, del Corso di Formazione di 1^ livello formativo-teorico e del corso di 2^ livello formativo-pratico per “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”, aventi le caratteristiche di cui agli allegati del Regolamento Regionale n. 4 del 17 febbraio 2015.

All’istanza è stata allegata la seguente documentazione:

 - programma del corso di 1^ livello formativo-teorico;
 - programma del corso di 2^ livello formativo-pratico;
 - curricula dei docenti;
- a seguito di richiesta la società A.D.T.M. s.r.l., con mail in data 28 maggio 2015 e protocollo al n. 2233 del 3 giugno 2015, ha comunicato l’inserimento della Società alla posizione n° 2 dell’elenco regionale degli organismi formativi accreditati di cui alla D.D. n. 225/2015 del Servizio Formazione Professionale pubblicata sul BURP n. 39/2015.
- con nota prot. n. 2328 del 9 giugno 2015 l’Ufficio RIR.IAEL, ai sensi dell’art. 2 del citato R.r. n. 4/2015, ha trasmesso ad ARPA Puglia la sopracitata istanza, al fine di acquisirne le valutazioni in merito al contenuto tecnico e scientifico degli argomenti inseriti nei programmi dei corsi, all’articolazione temporale di svolgimento dello stesso, ed ai requisiti posseduti dal direttore e dai docenti del corso. Nella stessa nota, l’Ufficio ha evidenziato il ridotto dettaglio della proposta relativa al corso di 2° livello;

- con nota prot. n. 34656 del 18 giugno 2015, ARPA Puglia ha rilevato alcune incongruenze e lacune nei programmi del corso di 1^ livello, ha condiviso quanto già rilevato dall'Ufficio RIR.IAEL. ed ha segnalato la mancata indicazione del nominativo del Direttore dei corsi, l'assenza dei curricula di alcuni dei docenti designati e l'assenza della copia di un documento di identità per tutti i docenti designati;
- con nota prot. n. 2560 del 23 giugno 2015 l'Ufficio RIR.IAEL ha formalizzato alla società A.D.T.M. s.r.l. le osservazioni emerse durante la sopra richiamata istruttoria e la richiesta di integrazione/adeguamenti in merito ai contenuti tecnico-scientifico del corso ed ai requisiti del direttore del corso e dei docenti;
- a seguito di sollecito dell'Ufficio RIR.IAEL., prot. n. 3643 dell'8 settembre 2015, la società A.D.T.M. s.r.l. con nota prot. n. 454 del 29 settembre 2015 ha riproposto la documentazione per l'attivazione dei percorsi formativi in acustica ambientale, aggiornando anche il programma del corso di 1^ livello formativo-teorico e dettagliando il programma del corso di 2° livello formativo-pratico;
- con successiva nota prot. n. 4167 del 12 ottobre 2015, l'Ufficio RIR.IAEL. ha chiesto alla A.D.T.M. s.r.l. di adeguare il programma del corso di 1^ livello formativo-teorico, in quanto tra gli argomenti affrontati non sono oggetto di approfondimento i piani di risanamento, il monitoraggio degli stessi e piani di azione, richiesti dal R.r. n. 4/2015;
- con nota prot. n. 457 del 13 ottobre 2015, la società A.D.T.M. s.r.l. ha recepito quanto osservato, aggiornando il corso di 1^ livello, in particolare il modulo 4 dello stesso.

Ritenuto che,

- i Corsi di Formazione di 1^ livello formativo-teorico e di 2° livello formativo-pratico per "Tecnico Competente in Acustica Ambientale", così come riproposti dall'Organismo di Formazione A.D.T.M. s.r.l., a seguito dell'istruttoria di cui innanzi, siano meritevoli di approvazione amministrativa sia per quanto riguarda il contenuto tecnico e scientifico degli argomenti inseriti nei programmi, sia per l'articolazione temporale di svolgimento degli stessi e sia per quanto attiene i requisiti posseduti dal direttore;
- si possa procedere, ai sensi dell'art. 2 del RR n. 4/2015, all'approvazione dei suddetti corsi di formazione di 1^ livello formativo-teorico e 2^ livello formativo-pratico presentati dall'Organismo di Formazione A.D.T.M. s.r.l.

Per tutto quanto sopra riferito dai suddetti funzionari istruttori, il Dirigente dell'Ufficio Rischio Incidente Rilevante, Inquinamento Acustico-Elettromagnetico-Luminoso adotta il seguente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate:

- di approvare, ai sensi dell'art. 2 del R.r. n. 4/2015, i Corsi di 1° livello formativo-teorico e di 2° livello formativo-pratico per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, proposti dall'Organismo di Formazione A.D.T.M. s.r.l. con le note n. 454 del 29 settembre 2015 e successiva n. 457 del 13 ottobre 2015;

- di stabilire che gli aspetti oggetto della valutazione nel corso dell'istruttoria non potranno subire variazioni durante lo svolgimento del corso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnico-amministrative che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da parte dell'Ufficio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio, alla società A.D.T.M. s.r.l.;
- di dare evidenza del presente provvedimento ad ARPA Puglia;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 3 fasciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it
 - nel Portale Ambientale regionale
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente (ad interim) dell'Ufficio
Ing. Giuseppe Tedeschi

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Collaboratore
Ing. Giuseppe Peschechera

Il Funzionario
Ing. Daniela Battista
